



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO COMUNALE PER LA POSA IN OPERA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - INTEGRAZIONE DEGLI INDIRIZZI.**

L'anno **duemiladieci addi trenta del mese di luglio** alle ore 18:00 nella Sala Giunta del Palazzo Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono Presenti i Signori:

| <b>N.</b> | <b>Cognome e nome</b> |           | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1.        | SIBILLE BRUNA         | Sindaco   | X               |                |
| 2.        | LUSSO MARCELLO        | Assessore | X               |                |
| 3.        | BONETTO GIUSEPPE      | Assessore | X               |                |
| 4.        | BORRELLI MASSIMO      | Assessore |                 | X              |
| 5.        | CONTERNO BIAGIO       | Assessore | X               |                |
| 6.        | FOGLIATO GIOVANNI     | Assessore | X               |                |
| 7.        | MESSA LUCIANO         | Assessore | X               |                |
| 8.        | RIZZO ALBERTO         | Assessore | X               |                |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **PROIETTI FABRIZIO**.

La Sig.ra **SIBILLE BRUNA** assume la presidenza e , riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

LB/

D.G.C. 299/2010

OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE PER L'USO DEL SUOLO COMUNALE PER LA POSA IN OPERA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO – INTEGRAZIONE DEGLI INDIRIZZI.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, LUSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, CONTERNO BIAGIO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione della Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Lavori Pubblici su impulso della Sindaco.

Premesso che:

- Nel Programma di Governo della Giunta, approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 03.09.2009, si trova scritto che: *“assoluta priorità dell'Amministrazione comunale è la messa in atto di azioni indirizzate a migliorare il livello della qualità dell'aria in città”*; tra le varie azioni vi è quella di dare attuazione al teleriscaldamento, che costituisce un'attività di fornitura del calore con un sistema di riscaldamento alternativo ai singoli impianti utilizzando tecnologie che possono essere in grado di migliorare la qualità ambientale.
- I vantaggi derivanti dal teleriscaldamento per gli utenti, anche sulla base di altre esperienze in altri Comuni, oltre che all'indubbio miglioramento del bilancio delle emissioni in atmosfera su scala locale, sono sinteticamente riassumibili come segue: risparmio economico per l'utente, sicurezza, recupero di spazi utili, semplicità e flessibilità del servizio. Il teleriscaldamento diventa intervento strutturale di miglioramento della qualità dell'aria, in quanto permette:
  - o il recupero di calore non utilizzato e smaltito nell'ambiente;
  - o l'adozione di tecnologie di produzione del calore adeguate alla *best technology* per efficienza e emissioni di inquinanti.

L'organismo urbano ottimizza la propria necessità di termoregolazione sfruttando al meglio le energie a disposizione con un nuovo sistema circolatorio, riducendo l'apporto di combustibile dall'esterno.

- La Giunta Comunale, con delibera n. 197 del 5.6.2007, aveva commissionato uno studio di fattibilità sulle possibili modalità di organizzazione del servizio di teleriscaldamento sul proprio territorio; sulla base di tale studio, in cui sono evidenziati, tra gli altri, tutti gli aspetti inerenti alle possibili forme di gestione del servizio con le conseguenti e rispettive implicazioni non solo di carattere giuridico, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del C.C. n. 41 dell'11.06.2007, ha espresso l'indirizzo di non assumere in forma diretta il servizio di teleriscaldamento, ritenendo preferibile lasciare all'iniziativa di soggetti privati la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio. Nel contempo, ha espresso l'intendimento di farsi garante della possibilità di controllare il servizio gestito dal soggetto privato in termini di:
  - . controllo del sistema tariffario;

- . controllo della possibilità di accedere alla rete di teleriscaldamento da parte di soggetti terzi, ivi compreso il controllo sulla tariffa di accesso alla rete;
- . tutela della concorrenza; monitoraggio della qualità del servizio;
- . controllo della percentuale di copertura territoriale del servizio e possibilità di programmare la graduale estensione del servizio su tutto il territorio comunale;
- Con la citata deliberazione consiliare n. 41/2007 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo relativo alla realizzazione di un impianto di teleriscaldamento sul territorio del Comune di Bra”, si prevedeva inoltre di demandare alla Giunta Comunale, al Sindaco e ai Dirigenti, ogni atto di rispettiva competenza per l’espletamento della procedura di individuazione del soggetto privato a cui affidare la realizzazione e la gestione degli impianti di teleriscaldamento.
- Con successiva deliberazione n. 386 adottata dalla Giunta Comunale in data 29.11.2007 veniva approvato l’Atto di indirizzo gestionale ed operativo *“relativo alla regolamentazione dell’autorità di garanzia per il teleriscaldamento e all’avviso pubblico per il rilascio della concessione per l’uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all’erogazione di servizio di teleriscaldamento”* che prevedeva, tra l’altro:
  - . La concessione verrà rilasciata per l’affidamento della concessione del suolo e del sottosuolo comunale per la posa delle reti, degli impianti e delle infrastrutture relativi all’erogazione di un servizio di teleriscaldamento nella Città di Bra (Cn); pertanto, dovrà ritenersi vietato al concessionario ogni utilizzo del sottosuolo e del suolo per altro scopo, pena la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni eventuale esigenza concordata con il Comune;
  - . Il provvedimento di concessione verrà rilasciato, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
  - . Il provvedimento di concessione non attribuirà alcun diritto di esclusiva o riserva di realizzare e gestire il servizio di teleriscaldamento a favore della cittadinanza, mentre rimane esclusivo l’uso delle reti e degli impianti realizzati a tal fine;
  - . Il concessionario si impegna a consentire l’uso delle reti di distribuzione a terzi debitamente individuati dal Comune, purché tecnicamente possibile, qualora essi intendano potenziare il servizio offerto dal primo concessionario, previa la corresponsione al medesimo di una quota dell’investimento e la partecipazione al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, al fine di limitare al minimo necessario la manomissione di suolo e sottosuolo pubblico e dell’indennità di disagio;
  - . Il provvedimento verrà rilasciato per la durata complessiva di anni 29 decorrenti dalla data di rilascio;
  - . Alla scadenza del periodo di validità della concessione, la proprietà delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che il concessionario avrà realizzato sul suolo e nel sottosuolo comunale, passerà al Comune. In tal caso, non spetterà al concessionario alcun compenso o indennizzo. Sarà, altresì, facoltà del Comune rinnovare espressamente la concessione, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia.
  - . Gli impianti, le reti e le infrastrutture relative al teleriscaldamento dovranno essere realizzati dal concessionario nel pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, in particolare in materia ambientale e sicurezza; sarà carico del concessionario dotarsi di tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni prescritte in materia dalle disposizioni normative in vigore; il concessionario, nell’esecuzione dei lavori, dovrà uniformarsi a quanto previsto nel Regolamento comunale per le manomissioni ed i ripristini stradali su suolo pubblico approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30 settembre 1998; l'atto concessorio per il resto conterrà, fra le altre, tutte le prescrizioni attinenti a:

- Tempistiche e modalità di esecuzione dei lavori;
- Modalità per non arrecare intralci alla circolazione di persone e veicoli, condizioni per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione;
- Coordinamento generale con il Comune onde agevolare l'esecuzione dei lavori nel rispetto della mobilità e delle condizioni di vita della cittadinanza;
- Modalità di comunicazione al Comune di eventuali sospensioni provvisorie dei lavori;
- Apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta sulla sede stradale;
- Responsabilità per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

Ricordato:

- che all'atto dell'approvazione delle citate deliberazioni e nel periodo successivo, la materia dei servizi è stata oggetto di continui interventi legislativi ed espressioni giurisprudenziali, tali da determinare la necessità di una verifica costante degli indirizzi deliberati, prima dell'adozione degli atti esecutivi.

Verificato in tal senso, a fini ricognitivi:

- che l'attività relativa al servizio di teleriscaldamento, come chiarito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 19362 del 23.12.2008, non è attività soggetta ad una specifica normativa o a disciplina regolatoria, come del resto già affermato dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 28.04.2005, nella quale i servizi di teleriscaldamento sono espressamente definiti come attività "non oggetto di regolazione";
- che la sopravvenuta normativa in materia di servizi non comporta la necessità di introdurre modifiche alle modalità di attivazione del servizio di teleriscaldamento tramite concessione d'uso del suolo comunale a soggetto privato da individuarsi secondo i principi dell'evidenza pubblica, come deciso dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 41 dell'11.06.2007 e dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 386 del 29.11.2007;
- che l'applicazione dei principi di evidenza pubblica per i provvedimenti di concessione d'uso di un bene demaniale trova fondamento nelle seguenti considerazioni:
  - . la concessione d'uso di bene demaniale è un provvedimento autoritativo dal carattere ampiamente discrezionale, in quanto viene emesso solo previa valutazione da parte della Pubblica Amministrazione della compatibilità dell'uso particolare del bene demaniale con l'uso generale (ritenuto prevalente) cui esso assolve (*T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7.04.2005, n. 1906; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 14.10.2004, n. 2282; C.d.S. Sez. VI, 22.03.2002, n. 1662*); secondo la giurisprudenza il rilascio a terzi di detto provvedimento non esula l'Amministrazione dal rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità (*C.d.S., Sez. VI, 25.01.2005 n. 168; T.A.R. Toscana, Sez. III, 14.09.2004, n. 3780*); si ritiene infatti che, anche i procedimenti tendenti al conferimento di una concessione di area demaniale, debbano ritenersi sottoposti ai principi di evidenza pubblica, dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la concessione di un'area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione (*C.d.S., Sez. VI, 25.01.2005 n. 168; T.A.R. Toscana, Sez. III, 14.09.2004, n. 3780*);

- come chiarito dalla Comunicazione della Commissione Europea del 12.04.2000, poiché i principi di evidenza pubblica sono dettati in via diretta e “*self-executing*” dal Trattato, questi devono applicarsi anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie, e quindi a tutte le concessioni, a prescindere dall’applicabilità di specifici regimi.

Ritenuto che oltre agli indirizzi già formulati possano essere ulteriormente specificati i seguenti:

- l’obbligo per il concessionario di consentire l’utilizzo delle trincee degli scavi effettuati a favore del Comune o di terzi dallo stesso individuati per la posa di tritubi per fibre ottiche, senza alcun tipo di onere o corrispettivo, né in fase di posa, né in fase dei successivi allacciamenti degli edifici da servire;
- il previsto obbligo della presentazione del bilancio ambientale positivo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, debba riferirsi in particolare alle polveri sottili (PM10);
- il previsto obbligo di applicazione integrale del Regolamento comunale per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico vada applicato compatibilmente con la sopraggiunta normativa in materia di contratti pubblici;
- la clausola prevista dalla citata deliberazione G.C. 386/2007 secondo la quale “*Il provvedimento di concessione non attribuirà alcun diritto di esclusiva o riserva di realizzare e gestire il servizio di teleriscaldamento a favore della cittadinanza, mentre rimane esclusivo l’uso delle reti e degli impianti realizzati a tal fine*” va intesa nel senso che la gestione delle reti realizzate dal concessionario sia riservata al soggetto realizzatore, mentre sia permesso l’eventuale accesso regolamentato alla rete da parte di terzi fornitori autorizzati;
- l’indennità di disagio, che dovrà tener conto della sostenibilità costi/benefici e dovrà essere riportata nel piano economico-finanziario, possa essere articolata in modalità differenziate;
- gli ambiti territoriali su cui potranno insistere i progetti di candidatura sono rappresentati dal territorio urbanizzato e dalle previsioni di espansione previste dagli atti di programmazione territoriale vigenti e da quelli già adottati;
- gli ampliamenti della rete servita rispetto al progetto presentato e approvato saranno possibili per una sola volta per il limite massimo del 10% della popolazione servita e gli eventuali successivi ampliamenti dovranno essere oggetto di nuova procedura di gara, riservando al concessionario il diritto di prelazione;
- il concessionario potrà costituire apposita società di scopo per l’attuazione del progetto;
- la presentazione delle proposte non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale. La Giunta, pertanto, si riserva la facoltà di non procedere, per qualsiasi motivo e sopravvenuta ragione di pubblico interesse, ad alcuna concessione, così come di ritenere che nessuna proposta sia ritenuta idonea all’esito della valutazione.

Preso atto che

- la Conferenza dei Capigruppo consiliari e la Commissione consiliare Servizi Appaltati, riunitesi in seduta congiunta in data 28.07.2010, hanno espresso parere favorevole sui nuovi indirizzi formulati e ribadito quelli precedentemente espresso sul quadro complessivo dell’iniziativa;
- l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale vigente;

Visti

- il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 30/07/2010, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto Comunale, dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici: FAVOREVOLE Firmato Arch. Giovanni Galletto;

- il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato in data 30/07/2010, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Dott. Gerardo Ribaldo.

Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge

## DELIBERA

1. Ai fini dell'espletamento della procedura per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione del servizio di teleriscaldamento, gli indirizzi approvati con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 29.11.2007 vengono integrati dai seguenti:
  - a) l'obbligo per il concessionario di consentire l'utilizzo delle trincee degli scavi effettuati a favore del Comune o di terzi dallo stesso individuati per la posa di tritubi per fibre ottiche, senza alcun tipo di onere o corrispettivo, né in fase di posa, né in fase dei successivi allacciamenti degli edifici da servire;
  - b) il previsto obbligo della presentazione del bilancio ambientale positivo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, debba riferirsi in particolare alle polveri sottili (PM10);
  - c) il previsto obbligo di applicazione integrale del Regolamento comunale per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico va applicato compatibilmente con la sopraggiunta normativa in materia di contratti pubblici;
  - d) la clausola prevista dalla citata deliberazione G.C. 386/2007 secondo la quale *"Il provvedimento di concessione non attribuirà alcun diritto di esclusiva o riserva di realizzare e gestire il servizio di teleriscaldamento a favore della cittadinanza, mentre rimane esclusivo l'uso delle reti e degli impianti realizzati a tal fine"* va da intesa nel senso che la gestione delle reti realizzate dal concessionario sia riservata al soggetto realizzatore, mentre sia permesso l'eventuale accesso regolamentato alla rete da parte di terzi fornitori autorizzati;
  - e) l'indennità di disagio, che dovrà tener conto della sostenibilità costi/benefici e dovrà essere riportata nel piano economico-finanziario, possa essere articolata in modalità differenziate;
  - f) gli ambiti territoriali su cui potranno insistere i progetti di candidatura sono rappresentati dal territorio urbanizzato e dalle previsioni di espansione previste dagli atti di programmazione territoriale vigenti e da quelli già adottati;
  - g) gli ampliamenti della rete servita rispetto al progetto presentato e approvato saranno possibili per una sola volta per il limite massimo del 10% della popolazione servita e gli eventuali successivi ampliamenti dovranno essere oggetto di nuova procedura di gara, riservando al concessionario il diritto di prelazione;
  - h) il concessionario potrà costituire apposita società di scopo per l'attuazione del progetto;
  - i) la presentazione delle proposte non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale. La Giunta, pertanto, si riserva la facoltà di non procedere, per qualsiasi motivo e sopravvenuta ragione di pubblico interesse, ad alcuna concessione, così come di ritenere che nessuna proposta sia ritenuta idonea all'esito della valutazione.
2. Il Capo Ripartizione Lavori Pubblici è nominato Responsabile del procedimento oggetto della presente deliberazione. Al Responsabile del procedimento è demandata la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso pubblico per il rilascio della concessione per l'uso del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione di servizio di teleriscaldamento e la nomina della Commissione di valutazione dei progetti. Al Responsabile del procedimento è

riconosciuta l'incentivo di cui all'articolo 92 del d.lgs.163/2006 per la quota parte relativa alle funzioni di responsabile unico del procedimento.

3. Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
DOTT.SSA BRUNA SIBILLE

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
DOTT. COSTANZO FISSORE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
DOTT. COSTANZO FISSORE